

Senato della Repubblica. 2° Commissione 12 febbraio 2019. Esame DDL n.925 in materia di giudizio abbreviato

Audizione dott. Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore della Repubblica di Milano

1.DDL n.925 Senato “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”

L'art. 1, lett. a) del DDL n. 925 introduce all'art. 438 c.p.p. il comma 1 *bis* del seguente tenore:

“Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo”.

L'intento che ispira la riforma è quello di assicurare una risposta sanzionatoria più severa a fatti di particolare allarme sociale.

Nel ringraziare per l'invito a questa audizione preciso preliminarmente che il mio contributo:

a) si limita, anche per ragioni di brevità, al nucleo essenziale, sopra indicato, della proposta di novella legislativa, tralasciando gli ulteriori aspetti processuali

b) si propone di fornire indicazioni sugli effetti di sistema che la nuova disciplina determinerebbe nella concreta gestione dei processi, facendo riferimento in particolare alla esperienza della Procura della Repubblica di Milano

2. Il rito abbreviato

Il giudizio abbreviato è stato introdotto come temperamento ai fini deflattivi nel modello processuale improntato sull'oralità e sulla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. E' una procedura semplificata, alternativa al dibattimento, che consente la definizione dei procedimenti con forme più agili e veloci. Come è noto nella prima fase applicativa l'istituto non ha conseguito i risultati attesi, anche a causa di incongruenze e criticità che ne hanno ostacolato il buon funzionamento. Nel tempo, per effetto degli interventi del legislatore (attuati, in particolare, con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 e da ultimo con la L. 23 giugno 2017, n. 103), di sentenze della Cassazione, di numerose pronunce della Corte costituzionale, l'impianto originario è stato ridisegnato in termini assolutamente innovativi, con contemperamento degli obiettivi di deflazione e di garanzia.

Nonostante ciò la percentuale complessiva dei procedimenti definiti con rito abbreviato, rispetto a quelli definiti con rito ordinario rimane ancora piuttosto modesta (il 17% nel 2016, ma con un incremento significativo nel 2017 21% secondo i dati ministeriali). Sarebbe molto utile poter disporre di dati disaggregati per una analisi più approfondita. Comunque i dati di esperienza indicano che il ricorso al rito abbreviato (sia incondizionato che condizionato) è incentivato dalla accuratezza delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero ed inoltre è largamente utilizzato dai collaboratori di giustizia per la definizione dei procedimenti a loro carico.

Il rito abbreviato condizionato alla integrazione di prove, offrendo maggiori garanzie di difesa, ha costituito un incentivo ulteriore alla adesione al rito alternativo. Come vedremo questo effetto si è verificato in particolare proprio per i processi relativi a reati puniti con l'ergastolo.

Per quanto sia intuitivo vale la pena di sottolineare che il ricorso al rito alternativo non soltanto consente una più rapida definizione del procedimento in cui si applica, ma ha una ricaduta sull'intero sistema per l'effetto deflattivo complessivo che ne deriva sul rito ordinario.

In parole povere maggiore ricorso al rito immediato significa maggiore rapidità di definizione dei procedimenti trattati con tale rito e insieme maggiore capacità complessiva di gestione in tempi più rapidi dei processi trattati con rito ordinario. Uno specifico significativo vantaggio si verifica nei maxi- procedimenti. Ne fornisco alcuni esempi con riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Milano in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso. Rinvio al Bilancio di Responsabilità Sociale 2014/2015 della Procura della Repubblica di Milano, reperibile, come per quelli degli anni precedenti su www.procura.milano.giustizia.it .

- ***P.p. n. 43733/06 indagine Infinito-Crimine***

Il procedimento, nato da una indagine condotta in collaborazione tra la Procura della Repubblica di Milano (Proc. Aggiunto responsabile della DDA dott.ssa Boccassini) e Procura della Repubblica di Reggio Calabria (Procuratore dott. Pignatone), ha costituito un passaggio di estrema rilevanza nella ricostruzione del radicamento della 'ndrangheta in Lombardia.

Tempi e fasi del procedimento:

13 luglio 2010 esecuzione della misura cautelare nei confronti di 183 indagati

Rito abbreviato riguardante oltre 120 posizioni: primo grado sentenza 19.11.2011, Appello sentenza 23.04.2013, Cassazione 6.06.2014

Rito ordinario riguardante 41 posizioni: primo grado sentenza 6.12.2012, Appello sentenza 28.06.2014, Cassazione, sentenza 30.04.2015.

In un'indagine di particolare complessità la sentenza definitiva è intervenuta in meno di quattro anni dall'esecuzione della misura cautelare nei confronti degli imputati giudicati con rito abbreviato e in meno di cinque anni nei confronti degli imputati giudicati con rito ordinario.

Ha trovato definitiva conferma l'ipotesi accusatoria dell'unicità della 'ndrangheta e della presenza di una struttura organizzativa di coordinamento della 'ndrangheta in Lombardia:

La 'ndrangheta è radicata nel territorio lombardo e ha costanti rapporti con la Calabria; ogni "locale" presente sul territorio lombardo ha un proprio omologo e deriva da analoga struttura presente in Calabria, determinando una condizione di assoggettamento e omertà diffusa, frutto della forza di intimidazione che promana dall'associazione mafiosa armata .L'associazione ha per scopo la commissione di reati (estorsioni, usure, delitti contro il patrimonio in generale, omicidi, altri delitti contro la persona, traffico di rifiuti, favoreggiamento di latitanti, incendi, recupero crediti con modalità intimidatorie), l'acquisizione di attività economiche, l'inserimento in competizioni elettorali al fine di procurare voti a soggetti poi disponibili ad esaudire i desiderata del sodalizio mafioso nonché il conseguimento di vantaggi ingiusti. Tra le condizioni di contesto che hanno consentito il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia vi è la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni (cioè il cosiddetto capitale sociale della 'ndrangheta) ad entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso.

- ***P.p. n.46229/08 indagine Valle - Lampada***

La sentenza definitiva è intervenuta a 4 anni e 3 mesi dall'esecuzione della misura cautelare nei confronti di 14 imputati giudicati con rito ordinario.

- ***P.p. n. 33364/11 indagine Caposaldo***

Il procedimento ha riguardato l'infiltrazione di esponenti della 'ndrangheta in vari settori dell'economia lombarda: movimento terra, gestione di impianti sportivi comunali, trasporti, elezioni amministrative, forniture a imprese.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita il 14.3.2011. In 4 anni si è pervenuti alla sentenza definitiva nei confronti sia dei 17 imputati giudicati con rito ordinario, che di quelli giudicati con rito abbreviato.

- ***P.p. n.35322/12 indagine Blu Call***

Il procedimento ha riguardato l'aggressione e il successivo controllo da parte di esponenti di famiglia mafiosa ad una realtà imprenditoriale significativa, un call center con circa 1000 dipendenti, un fatturato di rilievo e importanti clienti.

Le ordinanze di misura cautelare sono state eseguite il 24.11.2012 e in 2 anni e 2 mesi il 27.1.2015 si è giunti a sentenza definitiva in un processo celebrato con rito abbreviato per una complessa fattispecie di intestazione fittizia di beni.

3. I delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Nel testo originario del codice penale Rocco si operava una distinzione tra delitti puniti con la pena di morte e delitti puniti con l'ergastolo. Come è noto con il d.lg.lgt 10 agosto 1944 n. 224, prima ancora della liberazione di tutto il paese, in aderenza alla gloriosa tradizione italiana della lezione di Cesare Beccaria e della legislazione del Granducato di Toscana, la pena di morte fu abolita e sostituita con quella dell'ergastolo. Questa scelta di civiltà ha peraltro fatto venir meno la ordinaria graduazione di pene per reati, che pur sempre gravissimi, presentavano caratteristiche diverse. La situazione si propone per diversi delitti, in particolare per la figura delittuosa di maggior rilievo nella prassi, declinata nelle due tipologie di omicidio aggravato previste rispettivamente dagli artt. 576 e 577 c.p.. Oggi la graduazione è stata ripristinata esistendo ormai diversi tipi di ergastolo (ergastolo "ostativo" e altri), tanto che anche con rito abbreviato si può applicare l'ergastolo.

4. La Corte di Assise

I reati puniti con l'ergastolo giudicati con rito ordinario sono di competenza della Corte di Assise.

In Italia, come sappiamo, non esiste la giuria del sistema americano, ma i due magistrati professionali e i sei giudici popolari compongono un unico collegio e decidono insieme sia sulla colpevolezza che sulla entità della pena.

Nel corso degli anni il dibattito sulla Corte di Assise ha oscillato tra gli estremi, di chi voleva sostituirla con il sistema americano e chi voleva abolirla.

Un momento di grande tensione si ebbe nel 1976 quando a Torino il processo contro il nucleo storico delle Brigate Rosse subì diversi lunghi rinvii per la difficoltà di comporre la Corte, a seguito delle ripetute richieste di esenzione avanzate dai giudici popolare dopo la uccisione dell'avvocato Fulvio Croce. Non mancarono proposte di affidare la competenza per i reati di terrorismo a Tribunali speciali composti di soli magistrati professionali. Ma a seguito della coraggiosa accettazione del ruolo di giudice supplente da parte di Adelaide Aglietta, segretario del partito radicale (ma non parlamentare e quindi non incompatibile con l'ufficio di giudice popolare), il 9 marzo 1978 il processo può riprendere per concludersi con sentenza del 23 giugno 1978.

Il fatto che il processo di Torino sia stato concluso non da un Tribunale speciale, ma dalla ordinaria Corte di Assise, con la partecipazione dei giudici popolari come un "processo normale" con tutte le garanzie ha avuto un notevole peso, come oggi si riconosce, nell'isolamento delle Br e nella tenuta del nostro sistema democratico di fronte all'eversione terroristica.

Ma il processo dinanzi alla Corte di Assise è particolarmente complesso anche per la necessità di disporre oltre ai giudici popolari titolari, di giudici popolari supplenti, introdotta proprio a seguito delle vicende del processo di Torino per evitare che il processo possa essere azzerato per impedimento di un giudice popolare titolare.

Mantenere l'importante momento di partecipazione popolare alla amministrazione della giustizia costituito dalla Corte di Assise esige però che questa preziosa risorsa sia utilizzata solo in misura limitata; di qui la riduzione della competenza stabilita già con legge del 1974 e con il codice del 1989 la applicazione del rito abbreviato anche ai reati puniti con l'ergastolo che costituiscono il nucleo dei processi trattati in Assise

5. Rito abbreviato ed ergastolo

Occorre anzitutto rammentare che nei casi più gravi, in particolare di omicidio, quando concorra altro reato o in caso di reato continuato, anche con il rito abbreviato si applica la pena dell'ergastolo, venendo escluso il solo isolamento diurno.

Alcune considerazioni sulle ricadute che l'inapplicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo determinerebbe sui carichi di lavoro, della Corte di Assise.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, i procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo definiti con rito abbreviato sono il 68% nel 2016 e il 79% nel 2017.

Oggi le Corti di Assise riescono in genere a definire i processi in tempi abbastanza ragionevoli proprio perché trattano numeri ridotti e perché, di norma, non trattano maxi-processi di dimensioni ragguardevoli, poiché per una parte degli imputati vi è stata definizione con rito abbreviato. I dati sopra riferiti del processo Infinito/Crimine gestito a Milano sono inoppugnabili: 120 posizioni definite con rito abbreviato, 41 con rito ordinario. Tempi meno di quattro anni per l'abbreviato e meno di cinque anni per l'ordinario. Immaginiamo quali sarebbero stati i tempi per definire un maxi processo con 161 imputati.

Vediamo dunque in sintesi quali sarebbero gli effetti della disciplina che ci si propone di introdurre.

1. Più processi trattati dalla Corte di Assise e processi con maggior numero di imputati.

2. Inevitabile maggiore lunghezza dei procedimenti con rischi concreti di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

3. Il maggior carico della Corte di Assise determinerebbe una conseguenza negativa a cascata sui Tribunali e Corti di Appello, che forniscono i magistrati che compongono le Corti di assise. I due magistrati che compongono la Corte di Assise di primo grado e di Appello sono tratti dall'organico del Tribunale e della Corte di Appello, ora per periodi abbastanza ridotti, domani per periodi consistenti, non potranno comporre i collegi che giudicano dei reati ordinari di competenza del Tribunale e della Corte di Appello. Prima delle riforme che hanno ampliato la possibilità di accesso al rito abbreviato a Milano operavano cinque Corti di Assise, ora basta una che impiega, solo per periodi limitati, due magistrati, domani si potrebbe tornare a cinque Corti di Assise con impiego di dieci magistrati e per periodi non brevi.

4. Grave disincentivo ai potenziali collaboratori di giustizia: la collaborazione è oggi incentivata proprio dalla possibilità di accedere al rito abbreviato con la correlativa riduzione di pena

Poiché è noto quale importanza abbia la pronta definizione dei processi sia ai fini di deterrenza nei confronti di potenziali autori di delitto sia al fini di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni ho ritenuto opportuno sottolineare le conseguenze negative che la proposta di novella in discussione determinerebbe sulla durata dei singoli processi e sulla funzionalità complessiva del sistema della giustizia penale.

Noi sappiamo che nonostante gli sforzi di tutti gli operatori la lunghezza del processo penale è tuttora uno degli elementi più negativi. Occorre dunque prestare molta attenzione ad una analisi costi/ benefici tra un messaggio, che si vorrebbe rassicurante, di maggiore severità nei confronti dei colpevoli e il risultato concreto di una diminuita efficienza del sistema complessivo della giustizia penale.